

COMUNE DI CALDIERO

Statuto

**Consorzio per la depurazione
delle Acque
tra i Comuni di Verona Est**

Indice

ART. 1 - Natura e denominazione	4
ART. 2 - Sede e ambito territoriale	5
ART. 3 - Scopi	5
ART. 4 - Durata -scioglimento - recesso -controversie.	7
ART. 5 - Organi	8
ART. 6 - A.d.R. - Composizione	8
ART. 7 - A.d.R. - Funzioni	9
ART. 8 - A.d.R. - Regolamento per il funzionamento dell'A.d.R.	10
ART. 9 - Coordinatore A.d.R.	11
ART. 10 - Compensi	12
ART. 11 - C.d.A. - Composizione	12
ART. 12 - C.d.A. - Requisiti per la nomina ed incompatibilita'	12
ART. 13 - C.d.A. - Procedure e modalita' di nomina	13
ART. 14 - C.d.A. - Procedure e modalita' di revoca dei componenti.....	13
ART. 15 - C.d.A. - Durata in carica, dimissioni, decadenze, sostituzioni.....	14
ART. 16 - C.d.A. - Funzioni	14
ART. 17 - C.d.A. - Regolamento per il funzionamento del C.d.A.	15
ART. 18 - C.d.A. - Responsabilita'	16
ART. 19 - Il Presidente - funzioni e deleghe	16
ART. 20 - Trattamento spese per trasferte e compensi	18
ART. 21 - Direzione	19
ART. 22 - Durata dell'incarico	19
ART. 23 - Rappresentanza legale.....	20
ART. 24 - Attribuzioni.....	20
ART. 25 - Sostituzione del Direttore	22
ART. 26 - Trattamento economico e normativo	22
ART. 27 - Incompatibilita'	23
ART. 28 - Il Revisore dei Conti	23
ART. 29 - Compiti	24
ART. 30 - Funzionamento	26
ART. 31 - Trattamento economico e normativo del personale	27
ART. 32 - Struttura organizzativa	27
ART. 33 - Assunzioni	27
ART. 34 - Incompatibilita'	28
ART. 35 - Indirizzi dell'Assemblea dei rappresentanti	29
ART. 36 - Vigilanza	29
ART. 37 - Atti fondamentali	29
ART. 38 - Gestione economica e finanziaria	31
ART. 39 - Patrimonio e capitale di dotazione	31
ART. 40 - Fonti finanziarie	32
ART. 41 - Piano, programma e contratto di servizio	32
ART. 42 - Bilancio pluriennale	33
ART. 43 - Bilancio preventivo annuale	33
ART. 44 - Bilancio d'esercizio (conto consuntivo)	34
ART. 45 - Risultati d'esercizio	34
ART. 46 - Bilancio d'esercizio	35
ART. 47 - Servizio di tesoreria	36
ART. 48 - Libri obbligatori	36
ART. 49 - Inventari	37
ART. 50 - Ammortamenti	37
ART. 51 - Appalti e forniture	39

ART. 52 - Partecipazione ed informazione.....	41
ART. 53 - Regolamenti.....	42
ART. 54 - Disciplina transitoria.....	42
ART. 55 - Abrogazione dello Statuto	43
ART. 56 - Entrata in vigore	44
ART. 57 - Norma di rinvio.....	44

TITOLO I

NATURA E DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA,
SCIOGLIMENTO, RECESSO, CONTROVERSIE

ART. 1 - Natura e denominazione

1. E' costituito, a norma degli art.li 22,23,24 e 25 della Legge 08.06.1990, N° 142, un CONSORZIO - Ente Strumentale dotato di personalità giuridica, a rilevanza economica ed imprenditoriale - tra gli Enti Consorziati di CALDIERO, COLOGNOLA AI COLLI, ILLASI, TREGNAGO, BADIA CALAVENA, SELVA DI PROGNO, MEZZANE DI SOTTO, LAVAGNO per la realizzazione e la gestione degli impianti per la depurazione delle acque.
2. Gli Enti Consorziati assicurano l'autonomia imprenditoriale del Consorzio-Azienda, ne determinano gli indirizzi generali, controllano i risultati, esercitano la vigilanza, conferiscono il capitale di dotazione e provvedono alla copertura dei costi sociali eventualmente imposti al Consorzio.
3. Il Consorzio aderisce alla Federgasacqua associata alla CISPEL.
4. Il Consorzio viene denominato "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE TRA I COMUNI DI VERONA EST" e più brevemente "CDA VR EST".

ART. 2 - Sede e ambito territoriale

1. Il Consorzio ha sede legale in CALDIERO (VR).
2. Il Consorzio opera, di regola, nei territori dei Comuni Consorziati di CALDIERO, COLOGNOLA AI COLLI, ILLASI, TREGNAGO, BADIA CALAVENA, SELVA DI PROGNO, MEZZANE DI SOTTO, LAVAGNO ma può - al fine di soddisfare esigenze riconducibili alle comunità locali o per il perseguimento delle finalità imprenditoriali previste del PIANO PROGRAMMA - svolgere la propria attività anche al di fuori di detti territori.
3. L'assemblea dei Rappresentanti può, inoltre, autorizzare il Consorzio ad estendere l'attività nel territorio di altri Comuni previa stipulazione con gli stessi di apposita convenzione o mediante partecipazione a gare indette per l'aggiudicazione di concessioni.

ART. 3 - Scopi

1. Il Consorzio ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la manutenzione degli impianti di depurazione e delle canalizzazioni principali per la raccolta dei reflui delle fognature degli Enti Consorziati, la gestione di tali opere e del servizio di raccolta di depurazione con smaltimento dei reflui e dei fanghi, il controllo della quantità e qualità degli scarichi immessi nelle fognature consortili e il risanamento in genere del comprensorio promuovendo tutte le iniziative idonee a tutelare dall'inquinamento delle falde. Il Consorzio, altresì, potrà gestire, sentito il parere dei singoli Consigli Comunali dei

parere dei singoli Consigli Comunali dei Comuni consorziati, la rete interna (con relativo accertamento e riscossione) di ogni Comune".

2. Il Consorzio può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma che siano ad esso affidati dagli Enti Consorziati o da altri Enti pubblici o privati.

3. Il Consorzio provvede alla progettazione e costruzione degli impianti necessari per lo svolgimento dei servizi ad esso affidati, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto non ch  alla costruzione degli impianti stessi anche per conto terzi con finalit  imprenditoriali.

4. Il Consorzio pu  compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonch  assumere, per il raggiungimento di fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, partecipazione in enti, associazioni, consorzi, societ  a capitale pubblico o misto, e svolgere in genere qualsiasi operazione o attivit  ritenuta utile ai fini sociali.

5. Il Consorzio, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea dei Rappresentanti, instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Autorit  di Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le Universit  locali e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma.

ART. 4 - Durata -scioglimento - recesso -controversie.

1. DURATA: Il Consorzio é costituito fino alla data del 31.12.2050 e cessa per esaurimento del proprio fine.

2. SCIOGLIMENTO, RECESSO E CONTROVERSIE: Lo scioglimento, il recesso e le controversie sono regolate da apposita CONVENZIONE ai sensi degli art.li 22, 23, 24, 25 e 60 della Legge 08.06.1990, N° 142.



TITOLO II

ORGANI

ART. 5 - Organi

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) L'Assemblea dei Rappresentanti (A.d.R.);
 - b) il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
 - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Presidente);
 - d) il Direttore;
 - e) il Revisore dei Conti.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI (A.D.R.)

ART. 6 - A.d.R. - Composizione

1. L'A.d.R. é composta dai rappresentanti degli Enti associati, nella persone del Sindaco, ciascuno con responsabilità e rappresentatività pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione di cui all'art. 24 della Legge 08.06.1990, N° 142, come segue:

Comune di Caldiero 15,70%, Comune di Lavagno 16,034%, Comune di Colognola ai Colli 21,64%, Comune di Mezzane di Sotto 5,86%, Comune di Illasi 15,00%, Comune di Tregnago 14,93%, Comune di Badia Calavena 7,20%, Comune di Selva di Progno 3,33%.

2. I Sindaci dei Comuni consorziati possono delegare per iscritto all'Assemblea un componente della Giunta o del Consiglio Comunale.

3. Allorché il Sindaco cessa dalla carica, decade automaticamente da componente dell'Assemblea, come pure il suo eventuale delegato. In tal caso, il Rappresentante dell'Ente, in seno all'Assemblea, sarà chi esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

ART. 7 - A.d.R. - Funzioni

1. Spetta all'Assemblea:

a) eleggere il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente, revocare i membri del C.d.A. e disporre lo scioglimento, motivato, dello stesso.

b) nominare e riconfermare il Revisore dei Conti.

c) approvare il Piano-Programma predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi forniti dall'Assemblea stessa ed i suoi aggiornamenti.

d) approvare i bilanci preventivi economici annuali e pluriennali completi della tabella del personale, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

e) approvare il Bilancio d'esercizio.

f) proporre le eventuali modifiche allo statuto e alla Convenzione.

g) approvare le tariffe, prezzi e condizioni dei servizi non soggetti a vincoli di legge.

h) l'approvazione del Contratto di Servizio.

i) Convenzioni con Comuni per la gestione extraterritoriale dei servizi e delle attività di competenza del Consorzio.

j) partecipazione a gare per l'aggiudicazione delle concessioni.

2. L'Assemblea delibera altresì su tutte le questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dal Direttore, che abbiano rilevanza generale e programmatica.

ART. 8 - A.d.R. - Regolamento per il funzionamento dell'A.d.R.

1. Le modalità per il funzionamento dell'A.d.R. sono disciplinate mediante apposito Regolamento deliberato dall'Assemblea stessa.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma deve in particolare disciplinare:

a) le modalità di convocazione.

b) la partecipazione alle sedute del Presidente e del C.d.A., del Revisore dei Conti e di persone estranee all'Assemblea per comunicazioni ed informazioni.

c) le modalità di svolgimento delle sedute, di votazione e di verbalizzazione.

- d) i casi di astensione obbligatoria dei Componenti dalla discussione e dalla votazione.
- e) i casi di decadenza dalla carica.
- f) la nomina e le funzioni del Verbalizzante delle sedute dell'Assemblea.
- g) le modalità per assicurare il diritto all'informazione sull'attività svolta.

ART. 9 - Coordinatore A.d.R.

1. Il Coordinatore é nominato dall'Assemblea stessa fra i Rappresentanti degli Enti Consorziati con voto favorevole di tanti componenti che rappresenti il 51% del totale delle quote di partecipazione; esso resta in carica, salvo revoca, per tutta la durata del suo mandato di Amministratore dell'Ente Locale Consorziato.
2. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore ne fa le veci l'Amministratore dell'Ente consorziato da lui designato.
3. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea.
 - b) firma gli atti dell'Assemblea e la relativa corrispondenza.
 - c) trasmette agli Enti Consorziati, entro quindici giorni dall'adozione, gli atti fondamentali stabiliti dalla Legge.

ART. 10 - Compensi

1. I gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese in favore del Coordinatore e dei componenti l'Assemblea se ed in quanto spettanti sono, a norma di legge, deliberati dall'Assemblea, con riferimento alle normative applicabili alle Aziende Speciali degli Enti Locali Territoriali.

Capo II - Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

ART. 11 - C.d.A. - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione é composto di CINQUE membri effettivi compreso il Presidente.

ART. 12 - C.d.A. - Requisiti per la nomina ed incompatibilita'

1. I componenti del C.d.A. sono scelti dall'Assemblea fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.

2. Essi devono possedere una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende Pubbliche o Private, per Uffici ricoperti.

3. Ferme restando le incompatibilità stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti generali non possono, in particolare, far parte del C.d.A. i Componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti.

4. I componenti del C.d.A. non possono essere nominati ad impieghi

dipendenti del Consorzio prima che sia decorso almeno un anno dai giorni in cui hanno cessato di ricoprire la carica.

ART. 13 - C.d.A. - Procedure e modalita' di nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione é nominato dall'Assemblea dei Rappresentanti.
2. Le procedure e le modalita' di scelta e di nomina dei candidati per il Consiglio di Amministrazione sono stabilite dal Regolamento approvato dall'Assemblea dei Rappresentanti.

ART. 14 - C.d.A. - Procedure e modalita' di revoca dei componenti

1. I membri del C.d.A. possono essere revocati in ogni tempo con deliberazione espressa dall'Assemblea, approvata con voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 51% del totale delle quote di partecipazione.
2. La revoca é ammessa:
 - a) in tutti i casi in cui l'Amministratore é venuto meno agli obblighi allo stesso derivanti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti emanati dall'Assemblea.
 - b) quando l'Amministratore, con il suo comportamento, determina il venire meno della fiducia dell'Assemblea.
 - c) la revoca é altresì ammessa nei casi di violazione degli obblighi

stabiliti dagli art.li 2390 e 2391 del Codice Civile. In tali casi l'Amministratore revocato risponde anche dei danni arrecati al Consorzio nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge.

ART. 15 - C.d.A. - Durata in carica, dimissioni, decadenze, sostituzioni.

1. I componenti del C.d.A. durano in carica quattro anni e comunque fino all'insediamento dei successori che deve avvenire entro dieci giorni dall'esecutività della nuova nomina.
2. I componenti sono dichiarati decaduti, nei termini e nei modi previsti dalle norme legislative vigenti, nei casi di sopravvenuta ineleggibilità e/o incompatibilità, non ch  di assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.
3. Le surroghe dei componenti sono disposte dall'Assemblea non appena si sono verificate le eventuali vacanze che il Presidente del C.d.A. ha l'obbligo di comunicare all'Assemblea entro dieci giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a Sua conoscenza. I componenti surroganti restano in carica limitatamente a quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

ART. 16 - C.d.A. - Funzioni

1. Il C.d.A., nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali formulate dall'Assemblea   competente per gli atti necessari al perseguimento ed al raggiungimento di tutti gli obiettivi che il Consorzio   destinato a

soddisfare, che non siano per legge o per Statuto riservate al presidente e al Direttore, e vigila sul generale andamento della gestione.

2. Il C.d.A, nei limiti delle proprie attribuzioni, può affidare specifici incarichi ai suoi Componenti, al Direttore e/o ai Dipendenti Responsabili di Settore.

ART. 17 - C.d.A. - Regolamento per il funzionamento del C.d.A.

1. Le modalità per il funzionamento del C.d.A. sono disciplinate mediante apposito Regolamento deliberato dal C.d.A.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma deve in particolare disciplinare:

- a) le modalità di convocazione;
- b) la partecipazione alle sedute del Revisore dei Conti e di persone estranee al C.d.A. per comunicazioni ed informazioni.
- c) le modalità di svolgimento delle sedute, di votazione e di verbalizzazione;
- d) i casi di astensione obbligatoria dei Componenti alla discussione e dalla votazione;
- e) i casi di decadenza dalla carica;
- f) la nomina e le funzioni del verbalizzante delle sedute del C.d.A.;
- g) le modalità per assicurare il diritto all'informazione sull'attività

svolta.

ART. 18 - C.d.A. - Responsabilita'

1. I componenti del C.d.A. devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.

2. In ogni caso i componenti del C.d.A. sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza degli atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose.

3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei Componenti del C.d.A. non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Revisore dei Conti.

Capo III - Presidente del Consiglio di Amministrazione

ART. 19 - Il Presidente - funzioni e deleghe

1. IL Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Con-

Consorzio nei rapporti con le Autorità locali, regionali e statali, con gli organismi rappresentativi ed in genere nei rapporti a carattere istituzionale, assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea e inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e riferisce, ove richiesta, all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale;
- c) firma la corrispondenza e gli atti del C.d.A.;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare un'integrazione delle attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- e) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza previste dal presente Statuto e dalla Convenzione;
- f) esegue gli incarichi affidatigli dall'Assemblea;
- g) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto;
- h) trasmette agli Enti consorziati, entro quindici giorni dall'adozione, l'oggetto ed il sunto dei verbali adottati dal C.d.A.

2. Il presidente, in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del C.d.A. - comprese le comunicazioni agli Organi Superiori competenti in merito ai periodici adeguamenti tariffari - da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta. Il provvedimento decade qualora la ratifica non intervenga entro il termi-

ne perentorio di 60 giorni dalla sua adozione.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Consigliere da lui delegato. La delega, fatta per iscritto, deve essere comunicata al Coordinatore dell'A.d.R.

4. Il Presidente può affidare agli altri componenti del Consiglio alcune delle sue competenze.

ART. 20 - Trattamento spese per trasferte e compensi

1. Le indennità di missione e i rimborsi spese sostenute dal Consiglio di Amministrazione sono liquidate dal Consiglio stesso, a norma di legge e con riferimento alle normative applicabili alle Aziende Speciali degli Enti Locali Territoriali.

2. Le indennità di carica al presidente e ai componenti il C.d.A. sono, a norma di legge, deliberati dall'Assemblea con riferimento alle normative applicabili alle Aziende Speciali degli Enti Locali Territoriali.

CAPO IV

IL DIRETTORE

ART. 21 - Direzione

1. La Direzione del Consorzio é affidata al Direttore nominato a seguito di concorso pubblico o per chiamata diretta.
2. La Commissione giudicatrice é composta da tre membri compreso il Presidente, docenti ed esperti del settore, nominati dal Consiglio di Amministrazione fuori dal proprio seno.
3. Il C.d.A. può assumere il Direttore per chiamata diretta tra persone che siano professionalmente qualificate nei settori di attività del Consorzio con deliberazione motivata da adottarsi con voto unanime dei suoi Componenti e approvata dall'A.d.R. con l'intervento favorevole di almeno i 2/3 delle quote di partecipazione degli Enti Consorziati.
4. L'assunzione per chiamata del Direttore può essere preceduta da una preselezione per la quale é in facoltà del Consiglio di Amministrazione di avvalersi di professionisti e di società specializzate nella ricerca del Personale.

ART. 22 - Durata dell'incarico

1. Il Direttore é nominato per il termine di tre anni e può essere, con deliberazione del C.d.A., confermato di triennio in triennio.
2. Sono applicabili al Direttore e ai Dirigenti del Consorzio ai quali il medesimo ha formalmente delegato parte delle proprie attribuzioni, le disposizioni di cui all'art. 18 in quanto compatibili.

ART. 23 - Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Direttore, con facoltà, salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse del Consorzio.

ART. 24 - Attribuzioni

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio.
2. Il Direttore, in particolare, deve:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'A.d.R. e del C.d.A. ed attuarne le direttive generali;
 - b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
 - c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
 - d) formulare proposte al C.d.A.;
 - e) sottoporre al C.d.A. lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico, del bilancio d'esercizio;
 - f) presiedere alle aste pubbliche, alle licitazioni private ed agli appalti concorso;

- g) stipulare il contratto di servizio e gli altri contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- h) firmare gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- i) firmare la corrispondenza, e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- l) dirigere il personale adottando i provvedimenti disciplinari di propria competenza e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- m) presentare ogni tre mesi al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento del Consorzio;
- n) esercitare tutte le altre attribuzioni che non siano dalla legge, dai regolamenti o dal presente statuto attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Presidente.

3. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Rappresentanti con voto consuntivo che, se negativo, deve essere verbalizzato. Nel caso che i predetti Organi non intendano adeguarsi al parere del Direttore, devono motivare le ragioni del dissenso.

4. Il Direttore, entro i limiti e nei modi stabiliti con apposito regola-

mento, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti ed alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio sottoponendo poi al Consiglio di Amministrazione il relativo rendiconto.

5. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate ad uno o più dirigenti del Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25 - Sostituzione del Direttore

1. Le funzioni del Direttore in caso di vacanza del posto o di sua assenza o impedimento temporaneo sono affidate, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, ad altro dipendente del Consorzio oppure a persona esterna in possesso di specifica esperienza professionale.

2. L'assegnazione con incarico delle "funzioni di Direttore" non comporta la nomina a Direttore anche se protratta oltre i tre mesi.

ART. 26 - Trattamento economico e normativo

1. Il trattamento economico e normativo del Direttore e dei dirigenti é disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali, dai contratti integrativi aziendali e individuali, nonché dalle leggi vigenti.

2. La nomina dei dirigenti é deliberata dal Consiglio di Amministra-

zione su proposta del Direttore.

3. La semplice adesione del Consorzio alla Federgasacqua associata alla CISPEL comporta l'automatica applicabilità al Direttore e ai Dirigenti dei contratti collettivi da quest'ultima stipulati.

ART. 27 - Incompatibilita'

1. Il Direttore e i dirigenti non possono esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né possono accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio senza autorizzazione da darsi di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO V - IL REVISORE DEI CONTI

ART. 28 - Il Revisore dei Conti

1. La vigilanza sulla regolarità contabile e della gestione economico-finanziaria é affidata al Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea dei Rappresentanti.

2. E' scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero Grazia e Giustizia.

3. Il Revisore dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla nomina del nuovo; non può essere revocato se non per giusta causa ed é rieleggibile.

4. Non può essere nominato Revisore dei Conti, e se nominato decade, il consigliere e il dipendente di uno dei Comuni Consorziati, il componente del Comitato Regionale di Controllo, nonché colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 52, R II Comma del D.P.R. 04.10.1986, n. 902 e dall'art. 15 della Legge 19.03.1990, n° 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18.01.1992, n. 16.

5. Al Revisore è corrisposta un'adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea dei Rappresentanti, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti, in relazione alle dimensioni del Consorzio.

Al Revisore spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della sua funzione, nonché in caso di missione per conto del Consorzio, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, secondo le modalità in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 29 - Compiti

1. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al Bilancio d'Esercizio la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. Il Revisore vigila sulla regolarità della gestione economico-finanziaria od a questo fine:

a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e poliennali, non-

ché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti.

b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria del Consorzio e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione.

c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Rappresentanti ed, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.

3. Il Revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.

4. Al Revisore viene assicurato l'accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il Revisore deve presentare all'Assemblea dei Rappresentanti ogni triennio una relazione sull'andamento della gestione contenente rilievi e valutazioni sull'efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi aziendali.

6. Per la stesura della relazione il Revisore é affiancato da tre esperti o da una società di consulenza specializzata nel settore, scelta dall'Assemblea dei Rappresentanti sentito il Revisore.

ART. 30 - Funzionamento

1. Il Revisore deve procedere alle verifiche almeno ogni trimestre.
2. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non esegua durante un esercizio due verifiche trimestrali, decade dall'Ufficio. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.
3. Delle attività svolte e/o verifiche effettuate il Revisore deve redigere e sottoscrivere processo verbale in apposito libro. Copia di ciascun verbale, a cura del Direttore, é trasmessa al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Rappresentanti.

ART. 31 - Trattamento economico e normativo del personale

1. Il trattamento economico e normativo del personale del Consorzio è quello che risulta dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro di categoria.
2. Il Consorzio applica al personale da esso dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalla Federgasacqua senza alcuna necessità di formale recepimento.

ART. 32 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore.
2. La deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa del Consorzio-Azienda e le principali mansioni dei responsabili di tali aree/settori.

ART. 33 - Assunzioni

1. Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione del personale devono essere disciplinati, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale e aziendale di lavoro, mediante apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministra-

zione.

2. Spetta al Direttore o a un dirigente dal medesimo delegato, la presidenza delle commissioni di concorso e di selezione. Le Commissioni predette devono essere composte da esperti, interni o esterni al Consorzio, con esclusione, in ogni caso dei membri dell'Assemblea dei Rappresentanti, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Comunale degli Enti Consorziati e del Revisore dei Conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.

ART. 34 - Incompatibilita'

1. La qualità di dipendente del Consorzio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria, nonché con ogni altro incarico retribuito la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Lo svolgimento di speciali incarichi, anche di natura professionale, da parte del personale a favore del Consorzio non attribuisce al personale medesimo diritto a compenso alcuno, salvo che ciò non sia stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione con espressa deliberazione nella quale deve essere indicata l'entità del compenso da erogare.

ART. 35 - Indirizzi dell'Assemblea dei rappresentanti

1. L'Assemblea dei Rappresentanti determina gli indirizzi cui il Consorzio deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare.

ART. 36 - Vigilanza

1. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta ed efficace attuazione da parte del Consorzio degli indirizzi e delle direttive generali formulate dall'Assemblea dei Rappresentanti.

2. Il Presidente e il Direttore, a tal fine, devono presentare, congiuntamente, all'Assemblea dei Rappresentanti una relazione periodica sull'andamento del Consorzio contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale.

3. La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma, nonché dal bilancio preventivo annuale.

ART. 37 - Atti fondamentali

1. Gli atti fondamentali del Consorzio, soggetti all'approvazione del-

l'Assemblea dei Rappresentanti, sono le deliberazioni stabilite dalla legge.

2. In particolare gli atti fondamentali, così come previsto dall'art. 4 comma V del D.L. 31/01/1995, n. 26, convertito nella Legge 29/3/1995, n. 95, che vengono proposti all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti sono le deliberazioni concernenti:

- a) il piano-programma e i suoi aggiornamenti, comprendenti un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra gli Enti Locali Consorziati e il Consorzio-Azienda;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale e le relative variazioni;
- c) il bilancio d'esercizio (ex Conto Consuntivo).

ART. 38 - Gestione economica e finanziaria

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario, e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

ART. 39 - Patrimonio e capitale di dotazione

1. Il patrimonio del Consorzio-Azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, conferiti ad esso in dotazione dagli Enti Consorziati e dai beni immobili e mobili comunque acquisiti dal Consorzio nell'esercizio della propria attività.

2. Per i beni conferiti in natura gli Enti Consorziati provvedono ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile.

3. Il Consorzio-Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, II comma del Codice Civile.

ART. 40 - Fonti finanziarie

1. Al finanziamento delle spese di investimento il Consorzio-Azienda provvede mediante:

- a) i fondi all'uopo accantonati;
- b) l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- c) i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici;
- d) prestiti, anche obbligazionari;
- e) l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti Locali Consorziati.

2. Il Consorzio può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario per esigenze di elasticità di cassa e può, altresì, ricorrere ad anticipazioni a breve sui mutui concessi, nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico.

ART. 41 – Piano, programma e contratto di servizio

1. Il piano programma è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, entro sei mesi dal suo insediamento, secondo gli indirizzi determinati dall'Assemblea dei Rappresentanti.

2. Il piano programma deve essere aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale, contestualmente al-

l'approvazione del bilancio preventivo annuale ai sensi dell'art. 43.

3. Gli Enti Consorziati e il Consorzio stipulano, entro 60 giorni dall'approvazione del piano-programma, un contratto di servizio nel quale vengono formalizzati i reciproci impegni ed obblighi, ivi compresi quelli relativi agli aspetti economico-finanziari e alle conseguenti coperture, per il perseguimento degli obiettivi e delle scelte indicati nel piano-programma, e viene determinata la remunerazione del capitale conferito dagli Enti Consorziati al Consorzio-Azienda.

4. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato quando per due esercizi consecutivi non consegua, senza idonea giustificazione, gli obiettivi e le scelte indicati nel piano-programma e formalizzati nel contratto di servizio.

ART. 42 - Bilancio pluriennale

1. Il Bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano programma, ha durata triennale, è scorrevole ed è annullamente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

ART. 43 - Bilancio preventivo annuale

1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione, redatto in termini economici secondo lo

schema tipo approvato con decreto del Ministero del Tesoro, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno precedente e non può chiudere in deficit.

ART. 44 - Bilancio d'esercizio (conto consuntivo)

1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il Bilancio d'esercizio della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Revisore dei Conti relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché alla valutazione dei ratei e risconti.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette, con propria relazione, entro i cinque giorni successivi al Revisore dei Conti per la relazione che deve essere presentata, unitamente al conto, all'Assemblea dei Rappresentanti entro il 30 maggio.

ART. 45 - Risultati d'esercizio

1. Il bilancio d'esercizio (conto consuntivo) del Consorzio-Azienda non può chiudersi in deficit.
2. L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:
 - a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
 - b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;

c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell'entità prevista nel piano-programma.

3. L'eccedenza è versata e ripartita agli Enti Consorziati secondo le quote di partecipazione indicate all'art. 6, comma 1, del presente Statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione, ove si verificano perdite di esercizio, deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato, le perdite stesse ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

ART. 46 - Bilancio d'esercizio

1. Al fine di consentire funzioni di controllo e di raffronto con i dati di Aziende similari od operanti in analoghi settori, il bilancio d'esercizio (conto consuntivo), predisposto come stabilito dall'art. 44, viene riclassificato, elaborato ed integrato onde consentire la relazione del bilancio d'esercizio in conformità a quanto previsto dal codice civile.

2. Il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, viene redatto secondo lo schema ed i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile; in particolare, la nota integrativa è conforme alle prescrizioni dell'art. 2427 del Codice Civile.

3. Il bilancio d'esercizio è corredato da una relazione, redatta dal Con-

siglio di Amministrazione, illustrativa dall'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui il Consorzio ha operato, da cui devono risultare gli elementi previsti dall'art. 2428 del Codice Civile.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il bilancio d'esercizio e lo trasmette al Revisore dei Conti per la relazione di competenza, che deve essere presentata, unitamente al bilancio medesimo, entro il 30 maggio.

ART. 47 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo espletamento di licitazione o a trattativa privata, ad un istituto o ad un consorzio di istituti di credito, in base ad apposita convenzione.

2. Al tesoriere dovranno essere affidati in esclusiva i pagamenti, mentre per la riscossione di entrate e per operazioni finanziarie il Consorzio potrà avvalersi di altri istituti di credito o effettuarle in proprio tramite il servizio interno di cassa.

ART. 48 - Libri obbligatori

1. Il Consorzio-Azienda deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- a) il libro giornale;
- b) il libro degli inventari;

- c) il libro delle deliberazioni dell'Assemblea dei Rappresentanti;
 - d) il libro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) il libro delle deliberazioni del Revisore dei Conti;
 - f) il libro delle obbligazioni, ove ammesse, nel quale devono indicarsi l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi.
2. Il Consorzio-Azienda deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge.
3. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 49 - Inventari

1. Gli inventari del Consorzio devono essere tenuti secondo le disposizioni contenute nell'art. 2217 del Codice Civile.

ART. 50 - Ammortamenti

1. Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
2. Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento, si fa ri-

ferimento alle aliquote previste dai decreti del Ministero delle Finanze vigenti, ferma restando l'osservanza dei principi stabiliti dal Codice Civile.

3. Ove siano adottate come riferimento le aliquote previste dai suddetti decreti, le quote annue di ammortamento non potranno essere inferiori al 70% di dette aliquote.


4. Per le eventuali deroghe alle disposizioni dei precedenti commi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Revisore dei Conti, deve evidenziare, in sede di relazione al bilancio d'esercizio (conto consuntivo), le speciali ragioni che le giustificano.



ART. 51 - Appalti e forniture

1. Il Consorzio-Azienda osserva in materia di procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi le disposizioni di legge, ivi comprese quelle di attuazione delle direttive CEE, applicabili agli enti pubblici che svolgono attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.
2. La deliberazione di addvenire alla stipulazione dei singoli contratti, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto o del contenuto del contratto stesso, nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
3. Spetta al Direttore o a un dirigente dal medesimo delegato, la presidenza delle commissioni di gara e la responsabilità sulle procedure d'appalto. Le commissioni di gara devono essere composte di esperti, interni o esterni al Consorzio, con esclusione, in ogni caso, dei membri dell'Assemblea dei Rappresentanti, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.
4. Con apposito regolamento il Consiglio di Amministrazione determina la natura ed il limite di importo dei contratti, attivi e passivi, necessari per l'ordinario e normale funzionamento del Consorzio e per i

quali è conferito al Direttore il mandato di procedere con il "sistema in economia" sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme e cautele all'uopo fissate.



ART. 52 - Partecipazione ed informazione

1. Il Consorzio adotta una Carta dei servizi allo scopo di promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei servizi.

Per i fini di cui al precedente comma, il Consorzio:

- a) assicura che ai reclami degli utenti sia data risposta per iscritto non oltre il termine di quindici giorni lavorativi dalla ricezione;
- b) promuove e, se richiesta, partecipa ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive relative alla gestione dei servizi affidati al Consorzio;
- c) instaura costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, curando apposite rubriche sui servizi aziendali;
- d) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi, offerta di visite e seminari presso il Consorzio e predisposizione di materiale ai fini didattici;
- e) predispone pubblicazioni divulgative da distribuire agli utenti e ai cittadini in particolare per illustrare i dati essenziali dei piani-programma, dei bilanci preventivi e dei bilanci d'esercizio.

3. Il Consorzio assicura l'accesso agli atti aziendali, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dall'apposito regolamento di cui all'art. 53.

ART. 53 - Regolamenti

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge, e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento e per l'organizzazione del Consorzio.
2. In particolare sono disciplinati con regolamento interno le seguenti materie:
 - a) funzionamento dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) appalti, forniture, spese in economia e servizio di cassa interno;
 - c) modalità di assunzione del personale;
 - d) modalità di accesso agli atti aziendali.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti commi, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con questo compatibili.

ART. 54 - Disciplina transitoria

1. I membri dell'Assemblea dei Rappresentanti, del Consiglio di Amministrazione e suo Presidente restano in carica fino alla naturale sca-

denza.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio resta in carica fino al 31.12.1997.

3. In attesa del formale conferimento dei beni ai sensi del 1° comma dell'art. 39 del presente Statuto, all'Azienda è concesso in comodato il compendio patrimoniale quale risulta dal Conto Consuntivo relativo all'anno 1996, approvato dall'A.d.R. con deliberazione n. 09 del 24/07/1997, nonché dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno 1997 fino alla data di approvazione del presente Statuto, risultante dalle scritture contabili dell'Azienda.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consorzio provvede alla stipulazione del contratto di servizio di cui al III comma dell'art. 41 dello Statuto.

5. Il Consorzio mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con il Direttore ed in genere i rapporti giuridici attualmente in corso.

ART. 55 - Abrogazione dello Statuto

1. Il presente Statuto, fermo restando quanto stabilito dal III comma dell'art. 53, sostituisce quello approvato dai Consigli degli Enti Consorziati dei Comuni di: Caldiero con delibera c.c. n.47 del 11/10/1993; Colognola ai Colli con delibera c.c. n. 69 del 20/08/1993; Lavagno con delibera c.c. n. 73 del 25/10/1993; Badia Calavena con delibera c.c. n. 48 del 28/10/1993; Mezzane di Sotto con delibera c.c. n. 47 del

25/10/1993; Selva di Progno con delibera c.c. n. 48 del 15/10/1993; Tregnago con delibera c.c. n. 54 del 19/10/1993; Illasi con delibera c.c. n. 216 del 24/02/1994 - ed ogni loro successiva modificazione.

ART. 56 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno successivo dalla data di sottoscrizione, con atto notarile, da parte dei Sindaci dei Comuni Consorziati.

ART. 57 - Norma di rinvio

1 Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto, si intendono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento previste per le Aziende Speciali degli Enti Locali.